

Il Reg.to (CE) N. 2037/2000 riguarda le sostanze che riducono lo strato di ozono.

Già modificato con Regg.ti CE N. 1804/2003 con la Decisione della Commissione 232/CE del 03.03.04 e da ultimo con Reg.to CE n. 2077/2004.

Deriva da quanto stabilito dalla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e dal protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, rigenerazione e distruzione di **clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio, dell'1,1,1-tricloroetano, del bromuro di metile, degli idrobromofluorocarburi e degli idroclorofluorocarburi. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze.**

Questa definizione non comprende le sostanze controllate che siano contenute in un manufatto tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, nonché le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di processo che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto.

Segnaliamo in sintesi, semplificando e limitandoci alle sole importazioni da Paesi Terzi ed esportazioni verso Paesi Terzi le principali disposizioni contenute nel Regolamento in questione.

- **E' vietata** l'importazione nella C.E.E. di sostanze controllate, di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, provenienti da Paesi Terzi che non hanno accettato le misure del protocollo di Montreal.
- **E' vietata o soggetta a limitazioni quantitative ed alla presentazione di una licenza d'importazione** (anche temporanea) nella C.E.E. di sostanze controllate, di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, provenienti da Paesi Terzi che hanno accettato le misure del protocollo di Montreal.

La licenza viene rilasciata dalla Commissione Europea.

Le restrizioni sono fissate ed alle imprese sono assegnate quote per il periodo 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno. Le quote sono assegnate solo per alcune sostanze e/o per alcuni specifici usi e/o ad imprese con impianti di distruzione.

- **L'esportazione di sostanze controllate**, di prodotti ed apparecchiature contenenti sostanze controllate, **è vietata o soggetta ad autorizzazione** rilasciata dalla Commissione Europea.

N.B.: Gli Allegati sono soggetti a variazioni

**Centro Assistenza Doganale
Studio Michelucci srl**

Via Milano, n° 35 – 25126 Brescia
tel. 030 318070 – 030 3737011
fax 030 2410290
web: www.cadmichelucci.it
e-mail: info@cadmichelucci.it
C.f. – P. iva 03330190178